

**MEMORANDUM
D'INTESA**

**SECURITIES
COMMISSION OF
MALAYSIA
MALESIA**

**COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA
ITALIA**

IN MATERIA DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE
2. DEFINIZIONI
3. PRINCIPI GENERALI
4. FINALITA' DELL'INTESA
5. RICHIESTE DI ASSISTENZA
6. ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
7. INFORMAZIONI NON RICHIESTE
8. UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI
9. RISERVATEZZA
10. CONTESTAZIONI E CONSULTAZIONI
11. COSTO DELLE INDAGINI O DELLA COOPERAZIONE
12. DURATA DELL'ACCORDO
13. FUNZIONARI DI COLLEGAMENTO
14. ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1: INTRODUZIONE

La Commissione di vigilanza della Malesia è stata istituita dalla Section 3 del Securities Commission Act del 1993 al fine di regolamentare i mercati di valori mobiliari e di contratti futures in Malesia. Il suo scopo principale è di assicurare il corretto svolgimento delle finalità di sviluppo del Paese. Le funzioni principali della Securities Commission of Malaysia comprendono la regolazione dell'emissione di valori mobiliari e di futures, delle offerte pubbliche di acquisto e delle fusioni societarie nonché degli organismi di investimento collettivo; la vigilanza e il monitoraggio delle attività delle società di gestione del mercato, degli organismi di compensazione e liquidazione e dei sistemi di deposito centralizzato; la protezione degli interessi delle persone che negoziano valori mobiliari o contratti futures; la promozione di comportamenti corretti da parte dei membri del mercato e da parte di tutti gli operatori autorizzati; la repressione delle pratiche illegali, disdicevoli e improprie relative a valori mobiliari e contratti futures; nonché la predisposizione di proposte di riforma legislativa relative a valori mobiliari o a contratti futures e l'incoraggiamento dello sviluppo dei mercati di valori mobiliari e di contratti futures in Malesia.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito "Consob") è un'Autorità indipendente, costituita nel 1974, alla quale è assegnato dalla legge il compito di emanare e assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di valori mobiliari. Nell'ambito delle proprie responsabilità, la Consob contrasta sviluppi indesiderati nella negoziazione di valori mobiliari e contratti derivati che potrebbero avere un impatto negativo sull'ordinata condotta delle negoziazioni su valori mobiliari e contratti derivati o nuocere seriamente ai mercati dei valori mobiliari e dei contratti derivati. I mercati regolamentati, competenti per l'ammissione a quotazione dei valori mobiliari, sono sottoposti alla vigilanza della Consob. Per legge, la Consob ha anche poteri di indagine in materia di insider trading e manipolazione e di altre pratiche fraudolente e manipolative. La Consob gestisce la cooperazione con Autorità estere competenti per la vigilanza sui mercati regolamentati e la prestazione di servizi di investimento in generale.

ARTICOLO 2: DEFINIZIONI

Ai fini della presente Intesa:

1. L'"Autorità" indica l'Autorità dei Mercati Finanziari della Malesia (Securities Commission of Malaysia) e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, a seconda dei casi;
2. Le "Autorità" indica l'Autorità dei Mercati Finanziari della Malesia (Securities Commission of Malaysia) e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
3. "Autorità richiesta" indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi dell'Articolo 5 della presente Intesa;
4. "Autorità richiedente" indica l'Autorità che formula una richiesta di assistenza ai sensi dell'Articolo 5 della presente Intesa;
5. "Persona" indica ogni persona fisica e giuridica, fiduciaria, associazione o agenzia governativa;

6. "Valore mobiliare" indica un'azione, un'obbligazione, un titolo negoziabile, contratti futures, altri prodotti derivati, opzioni e qualsiasi prodotto finanziario, o qualsiasi altro diritto, contratto o documento soggetto alla giurisdizione delle Autorità;
7. "Emittente" indica ogni persona che emetta o intenda emettere valori mobiliari;
8. "Mercato mobiliare" indica una borsa valori o qualsiasi altro mercato riconosciuto, disciplinato o controllato dalle Autorità, compresi i mercati non regolamentati ("over-the-counter"), per azioni, obbligazioni, titoli di debito, opzioni o qualsiasi altro valore mobiliare;
9. "Investitore" indica ogni persona che direttamente o indirettamente abbia, detenga o conferisca un ordine per acquistare un diritto su un valore mobiliare;
10. "Operatori che esercitano la propria attività nei mercati mobiliari" indica ogni persona che eserciti attività d'acquisto, vendita, trasferimento, compensazione e liquidazione avente ad oggetto valori mobiliari; raccolta, esecuzione o trasmissione di ordini, conferiti da investitori, aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di valori mobiliari; la gestione in proprio o per conto terzi di portafogli, individuali o collettivi, di valori mobiliari; o consulenza a terzi su tali attività;
11. "Leggi e regolamenti" indica le disposizioni di legge e regolamento ed altre disposizioni normative applicabili in Italia e in Malesia; e
12. "Territorio" indica il Paese, lo Stato o altro territorio, a secondo dei casi, sul quale l'Autorità ha poteri e giurisdizione per legge.

ARTICOLO 3: PRINCIPI GENERALI

1. Questa Intesa costituisce una dichiarazione di intenti delle Autorità al fine di stabilire un quadro generale per la cooperazione reciproca e per facilitare lo scambio di informazioni tra le Autorità finalizzato all'applicazione e ad assicurare il rispetto delle rispettive leggi e regolamenti relativi ai valori mobiliari.
2. Lo scopo di questa Intesa è di accrescere la protezione degli investitori e promuovere ulteriormente l'integrità dei mercati di valori mobiliari, contratti futures ed opzioni attraverso la previsione di un quadro generale per la cooperazione, l'accordo reciproco, lo scambio di informazioni e l'assistenza investigativa, nella misura permessa dalle leggi e prassi delle Autorità.
3. Questa Intesa costituisce la base per la cooperazione tra le Autorità e non crea obblighi vincolanti di diritto internazionale, né modifica o si pone al di sopra di qualsiasi disposizione di legge, di regolamento o altra disposizione normativa in vigore in Italia o in Malesia. L'Intesa non conferisce alcun diritto a terzi, né modifica alcun accordo raggiunto nell'ambito di altre Intese. L'applicazione delle disposizioni della presente Intesa sarà conforme alle disposizioni di legge, di regolamento ed alle convenzioni vigenti nei rispettivi Stati delle Autorità, compatibilmente con la disponibilità di risorse delle Autorità, e non contrasterà con l'interesse pubblico dello Stato dell'Autorità richiasta.

4. Questa Intesa non pregiudica alcun diritto delle Autorità previsto dalle proprie leggi o ogni altro strumento volto all'adozione di misure in modo difforme da quanto previsto dalla presente Intesa al fine di ottenere le informazioni necessarie per assicurare il rispetto o di applicare le proprie leggi o regolamenti nazionali.
5. Secondo quanto consentito dalle proprie leggi e prassi, ciascuna Autorità utilizzerà ogni sforzo ragionevole per fornire all'altra Autorità ogni informazione acquisita dalla quale emergano sospetti di violazione delle disposizioni e delle leggi nel territorio dell'altra Autorità
6. L'assistenza di cui alla presente Intesa può essere negata quando:
 - a) l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali o l'ordine pubblico nel territorio dell'Autorità richiesta;
 - b) la richiesta non sia conforme alle disposizioni contenute nell'Intesa;
 - c) nel territorio dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone, o le stesse persone siano già state condannate definitivamente per le stesse imputazioni dalle competenti Autorità del territorio dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che la riparazione o le sanzioni richieste nell'ambito di tali procedimenti non sarebbero duplicative di quelle già ottenute nel territorio dell'Autorità richiesta.

ARTICOLO 4: FINALITA' DELL'INTESA

1. La finalità di questo Memorandum of Understanding ("Intesa") è quella di stabilire, tra le Autorità di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza che consenta loro di svolgere le funzioni ad esse attribuite nei rispettivi territori e di assicurare l'integrità dei mercati di valori mobiliari, in particolare mediante lo stabilimento di regole di assistenza reciproca, aiuto e scambio di informazioni, al fine di facilitare, tra l'altro, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la protezione degli investitori, ad esempio, la capacità di ottenere informazioni tempestive ed accurate riguardanti gli emittenti di valori mobiliari;
 - b) l'assistenza nella ricerca di materiale probatorio e l'adozione di azioni, come pure la proibizione e l'imposizione di sanzioni nei casi di uso abusivo di informazioni riservate ed altre pratiche di manipolazione del mercato;
 - c) il rispetto, da parte di tutti i soggetti operanti nel mercato, delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le procedure e l'organizzazione del mercato;
 - d) il rispetto, da parte di tutti gli operatori professionali operanti nel settore dei valori mobiliari, delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le loro professioni ed il loro operare sul mercato mobiliare, comprese le leggi ed i regolamenti riguardanti il conferimento e l'esecuzione di ordini o la gestione di portafogli mobiliari individuali e collettivi; e
 - e) il rispetto della normativa relativa alla sollecitazione del pubblico risparmio.

ARTICOLO 5: RICHIESTE DI ASSISTENZA O DI INFORMAZIONI

Le richieste di informazioni e ogni altra richiesta di assistenza devono essere fatte per iscritto in inglese ed indirizzate al funzionario di collegamento dell'Autorità richiesta indicato nell'Articolo 13.

La richiesta di assistenza dovrà specificare quanto segue:

- a) il tipo di informazione desiderata dall'Autorità richiedente;
- b) una descrizione generale, sia del caso oggetto della richiesta, sia delle finalità per le quali le informazioni sono richieste;
- c) le persone fisiche o soggetti che l'Autorità richiedente ritiene possano essere in possesso delle informazioni richieste o i luoghi in cui dette informazioni possano essere ottenute, ove l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;
- d) le leggi o i regolamenti relativi all'oggetto della richiesta;
- e) il periodo di tempo entro cui si desidera ottenere un risposta e, se opportuno, l'urgenza di questa; e
- f) a chi si prevede sia necessario effettuare l'ulteriore trasmissione delle informazioni e in questo contesto le ragioni di detta trasmissione.

In caso di urgenza, le richieste di assistenza e le risposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie o d'urgenza, a condizione che vengano confermate secondo le modalità prescritte nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Ogni documento o altro materiale fornito in risposta ad una richiesta fatta in conformità alla presente Intesa deve essere restituito su richiesta, nella misura consentita dalle leggi dell'Autorità richiedente.

Ciascuna richiesta sarà valutata caso per caso dall'Autorità richiesta al fine di determinare se l'assistenza possa essere fornita in conformità alle disposizioni della presente Intesa. In ogni caso, ove la richiesta non possa essere accettata nella sua totalità, l'Autorità richiesta considererà se vi possano essere altre forme di assistenza consentite dalla legislazione dell'Autorità richiesta.

ARTICOLO 6: ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

L'accesso alle informazioni in possesso dell'Autorità richiesta verrà fornito su richiesta dell'Autorità richiedente, nella misura consentita dalla normativa applicabile nell'ordinamento dell'Autorità richiesta.

ARTICOLO 7: INFORMAZIONI NON RICHIESTE

Nel caso in cui un'Autorità abbia informazioni che possono essere di utilità per l'altra Autorità nell'adempimento delle sue funzioni di vigilanza, la prima può fornire tali

informazioni, o fare in modo che tali informazioni siano trasmesse, su base volontaria anche se nessuna richiesta è stata avanzata dall'altra Autorità. I termini e le condizioni previsti da questa Intesa si applicheranno nel caso in cui l'Autorità che fornisce l'informazione specifichi che l'informazione viene trasmessa in conformità della presente Intesa.

ARTICOLO 8: UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI

1. Ogni assistenza o informazione sarà fornita da un'Autorità solo con la finalità di assistere l'altra Autorità nell'adempimento delle sue funzioni di vigilanza. Ogni assistenza o informazione fornita in conformità alla presente Intesa potrà essere usata dall'Autorità ricevente solo:
 - a) per l'adempimento delle sue funzioni di vigilanza;
 - b) per gli scopi indicati nella richiesta, incluso quello di assicurare il rispetto e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dell'Autorità richiedente specificati nella richiesta, al fine di iniziare o assistere nei processi penali scaturenti dalla violazione di tali disposizioni o leggi;
 - c) per gli scopi che rientrano nel quadro generale dell'uso specificato nella richiesta, ivi compresi lo svolgimento di procedimenti civili o amministrativi o l'esercizio della vigilanza sui mercati, o l'effettuazione di indagini relative a quanto sopra.
2. Per utilizzare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità richiedente dovrà preventivamente informare l'Autorità richiesta delle sue intenzioni e dovrà consentirle di opporsi a detto utilizzo. Se l'Autorità richiesta si oppone al predetto utilizzo, le informazioni potranno essere utilizzate soltanto nel rispetto delle condizioni imposte dall'Autorità richiesta.

ARTICOLO 9: RISERVATEZZA

1. Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nei limiti consentiti dalla legge, le richieste fatte secondo le disposizioni della presente Intesa, il contenuto di dette richieste e qualsiasi altra questione che possa sorgere nell'applicazione della presente Intesa, incluse le consultazioni tra le Autorità.
2. L'Autorità richiedente terrà riservate le informazioni ricevute ai sensi della presente Intesa nello stessa misura in cui dette informazioni sarebbero mantenute riservate nel territorio dell'Autorità richiesta, ad eccezione del caso in cui le informazioni comunicate debbono essere divulgate per gli usi previsti dall'articolo 8.
3. L'Autorità richiedente non fornirà le informazioni ricevute a terzi senza il preventivo consenso dell'Autorità richiesta.
4. Le Autorità potranno, previo accordo, derogare ai principi sanciti nei precedenti paragrafi 1 e 2, nei limiti consentiti dalle leggi applicabili a ciascuna Autorità.

ARTICOLO 10: CONTESTAZIONI E CONSULTAZIONI

1. In caso di contestazioni sul significato di un termine utilizzato nella presente Intesa, le Autorità dovranno definirne il significato di comune accordo.
2. Le Autorità riesamineranno periodicamente l'operatività della presente Intesa e si consulteranno al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali questioni che possano insorgere. In particolare, le Autorità si consulteranno su richiesta nel caso in cui:
 - a) un'Autorità rifiuti di adempiere ad una richiesta di informazioni presentata ai sensi dell'articolo 5, o ad una richiesta di utilizzare le informazioni in base a quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 2; o
 - b) vi sia un mutamento nelle condizioni di mercato o nelle leggi o regolamenti o qualsiasi altra difficoltà che renda necessario modificare, o ampliare, la presente Intesa al fine del raggiungimento dei suoi scopi.
3. Le Autorità potranno accordarsi sulle misure di ordine pratico che potrebbero essere necessarie per agevolare l'attuazione ed il pieno raggiungimento degli scopi della presente Intesa.

ARTICOLO 11: COSTI DELLE INDAGINI O DELLA COOPERAZIONE

1. Se l'Autorità richiesta ritenga che, al fine di dare esecuzione ad una richiesta di assistenza presentata ai sensi della presente Intesa, dovrà sostenere costi ingenti, può richiedere di raggiungere un accordo con l'Autorità richiedente sulla ripartizione dei costi o sulla contribuzione agli stessi prima di continuare nell'esecuzione della predetta richiesta di assistenza.

ARTICOLO 12: RECESSO

1. Questa Intesa rimarrà in vigore per trenta (30) giorni dopo che una delle due Autorità comunichi per iscritto all'altra Autorità la propria intenzione di recedere. Questa Intesa continuerà ad avere effetto con riferimento a tutte le richieste di cooperazione che erano state presentate prima della data effettiva del recesso.

ARTICOLO 13: FUNZIONARI DI COLLEGAMENTO

1. Tutte le comunicazioni tra le Autorità dovranno essere effettuate, salvo che sia altrimenti stabilito, tra i funzionari di collegamento così come previsto nell'Appendice A. L'Appendice A può comunque essere modificata per iscritto da parte di ciascuna Autorità senza la necessità di modificare la presente Intesa.


ARTICOLO 14: ENTRATA IN VIGORE

1. Questa Intesa entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte delle Autorità.

e il 28 ottobre 2003 a Roma


Firmato il 17 ottobre 2003 a Seul in due copie in italiano ed in inglese. Tali versioni hanno eguale valore.

per l'Autorità dei Mercati
Finanziari Malese
(Securities Commission of Malaysia)
MALESIA



Ali Abdul Kadir
Presidente

per la Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa
(CONSOB)
ITALIA



Lamberto Cardia
Presidente

ALLEGATO A

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Carlo Biancheri
Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali
Via G.B. Martini, 3, 00198 Roma, Italia

Tel: +39 06 8477381
Fax: +39 06 8477763
E-mail: c.biancheri@consob.it

AUTORITA' DEI MERCATI FINANZIARI MALESE (SECURITIES COMMISSION OF MALAYSIA)

Ranjit Ajit Singh
Direttore

Tel: (603) 62048516
Fax: (603) 62033451
E-mail: ranjit@seccom.com.my

In alternativa:

Shareena Sheriff
Manager
Ufficio Affari Internazionali

Tel: (603) 62048597
Fax: (603) 62033451
E-mail: sherry@seccom.com.my